



***Regolamento Assegni di Ricerca***

***Stazione Zoologica "Anton Dohrn"***  
***Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e***  
***Biotecnologie Marine***  
***(Approvato con delibera del Consiglio di***  
***Amministrazione n. 6 del 31 gennaio 2019)***

---

*A*

## REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

### Sommario

Articolo 1.	Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2.	Tipologia delle risorse utilizzabili per gli assegni .....	3
Articolo 3.	Procedure di attivazione e valutazione delle richieste.....	4
Articolo 4.	Requisiti dei contraenti .....	4
Articolo 5.	Incompatibilità .....	5
Articolo 6.	Bando .....	5
Articolo 7.	Presentazione delle domande .....	6
Articolo 8.	Commissione esaminatrice - Modalità di selezione e graduatorie .....	7
Articolo 9.	Conferimento degli assegni di ricerca .....	9
Articolo 10.	Importo dell'assegno.....	9
Articolo 11.	Durata .....	9
Articolo 12.	Interruzione e risoluzione del rapporto contrattuale.....	9
Articolo 13.	Valutazione dell'attività svolta e modalità di rinnovo .....	10
Articolo 14.	Proprietà Intellettuale .....	10
Articolo 15.	Trasferte .....	11
Articolo 16.	Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo.....	11
Articolo 17.	Norme sulla privacy.....	11
Articolo 18.	Norme transitorie e finali.....	11



## Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni di ricerca che la Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito Stazione Zoologica o SZN) può attribuire su fondi FOE o a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera b) della legge 30/12/2010 n. 240.
2. Gli assegni potranno essere conferiti previa pubblica selezione per titoli e colloquio, o per soli titoli, a candidati in possesso di curriculum scientifico professionale, idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Il conferimento è possibile anche a laureati con esperienza di ricerca comprovata da attività documentabili e da pubblicazioni scientifiche come indicato nell'Art. 4. La mancanza di pubblicazioni preclude la possibilità di conferimento dell'assegno ad un candidato.
3. L'attività di ricerca in parola deve presentare le seguenti caratteristiche:
  - a) carattere continuativo, cioè non meramente occasionale e durata temporalmente definita;
  - b) essere coerente con la missione dell'Ente;
  - c) svolgimento in condizioni d'autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso, senza vincoli né orario di lavoro predeterminato, fatte salve specifiche disposizioni in termini di regolamenti ed orario di lavoro da parte dell'Ente;
  - d) l'attività di ricerca si svolge sotto la direzione scientifica di un ricercatore o tecnologo dipendente della SZN (Responsabile della ricerca).
4. Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma 1, l'affidamento di prestazione di natura amministrativa o di mero supporto tecnico.
5. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge 240/2010, i titolari degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento, possono partecipare ai gruppi ed ai progetti di ricerca della Stazione Zoologica, qualunque ne sia l'Ente finanziatore e possono partecipare alle attività di ricerca presso la Stazione Zoologica.
6. L'attività di ricerca relativa all'assegno deve essere svolta presso una delle strutture dell'Ente nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
7. Le attività di ricerca dell'assegnista sono volte alla produzione di risultati e di pubblicazioni di carattere scientifico che sono regolamentate nel documento *Scientific Publication Policy, Rights and Obligations @SZN*, che l'assegnista si impegna a rispettare.

## Articolo 2. Tipologia delle risorse utilizzabili per gli assegni

1. Gli assegni di cui all'articolo 1 possono essere emanati per la realizzazione di specifici progetti di ricerca previsti e/o in corso nella programmazione scientifica dell'Ente.
2. Gli assegni di cui all'articolo 1 possono essere:
  - a) conferiti mediante utilizzo del fondo ordinario dell'Ente;
  - b) conferiti mediante utilizzo di fondi di progetti di ricerca finanziati da terzi;
  - c) cofinanziati con risorse provenienti da stanziamenti dell'Ente, per una quota non superiore al 50%.
3. Tra gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non sussiste alcuna differenza contrattuale.
4. Vengono individuate le seguenti tipologie di assegni:
  - a. Assegnista junior;



- b. Assegnista esperto;
- c. Assegnista senior;

Oltre alle categorie di cui sopra, possono essere previste configurazioni di Assegnista differenti ove i fondi derivino interamente da *Grants* (Assegnista Grant) di programmi di ricerca o formazione alla ricerca, finanziati da terzi, la cui normativa specifica preveda in modo inderogabile la determinazione di criteri di eleggibilità e di importo dell'assegno diversi e incompatibili con quelli sopra riportati.

### **Articolo 3. Procedure di attivazione e valutazione delle richieste**

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sentito il Consiglio dei Dipartimenti, programma con propria delibera gli assegni di ricerca da indire in ciascun esercizio finanziario con imputazione sul fondo ordinario dell'Ente.
2. Al fine di attivare le procedure di cui al precedente comma, i ricercatori o tecnologi interessati alla programmazione di assegni di ricerca dovranno far pervenire al Direttore di Dipartimento apposita richiesta, contenente il programma di ricerca coerente con il piano triennale, la durata e la tipologia dell'Assegno.
3. Il Direttore di Dipartimento ottiene l'approvazione da parte del Consiglio del Personale di Dipartimento (CPD) per gli assegni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, Art. 2 del presente regolamento. Le richieste di assegni di cui alla lettera b) del comma 2, Art. 2 del presente regolamento vengono accertate dal Direttore di Dipartimento e comunicate al CPD solo per presa visione.
4. Tutti gli assegni di ricerca sono banditi previa delibera del CdA, subordinatamente alla verifica della disponibilità finanziaria, alla verifica della coerenza del tema della ricerca con la missione dell'Ente, nonché della congruità del trattamento economico proposto.
5. Possono presentare al Direttore Generale la richiesta di indizione del bando di selezione solo i Direttori dei Dipartimenti, unitamente a estratto del verbale di approvazione da parte del CPD per le tipologie di assegno per cui l'approvazione è necessaria, previo accertamento di disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

La domanda deve contenere:

- a) il settore scientifico disciplinare e l'area ERC cui afferisce il programma di ricerca in cui è richiesto il progetto del candidato;
- b) la durata e la tipologia;

Devono altresì essere indicati:

- a) il titolo e la descrizione sintetica del programma di ricerca;
- b) il responsabile della ricerca, dipendente della SZN, sotto la cui guida sono svolte le attività affidate al titolare dell'assegno;
- c) il finanziamento disponibile per il conferimento dell'assegno di ricerca.

6. Con disposizione del Direttore Generale saranno indicati i tempi e le modalità delle procedure da seguire.

### **Articolo 4. Requisiti dei contraenti**

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione candidati italiani o stranieri in possesso di Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), o titoli equivalenti o equipollenti conseguiti all'estero.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 8, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione, ai sensi della normativa vigente.
3. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
4. I requisiti di ammissione per tipologia di Assegno sono definiti di seguito:
  - a. Assegnista junior: almeno 1 pubblicazione su riviste ISI. Possesso di PhD o che abbia consegnato la tesi di PhD;
  - b. Assegnista esperto: 3 pubblicazioni su riviste ISI e possesso di PhD con almeno 3 anni di attività di ricerca Post-Doc;
  - c. Assegnista senior: 8 pubblicazioni su riviste ISI e possesso di PhD con almeno 5 anni di attività di ricerca Post-Doc;
  - d. Assegnista *Grant*: requisiti di ammissione come definiti dal programma finanziatore se obbligatori e incompatibili con quelli previsti nelle tre tipologie.

## Articolo 5. Incompatibilità

1. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dalla Stazione Zoologica o da altri enti e istituzioni di ricerca, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere esclusivamente nel caso in cui tali finanziamenti siano utili ad integrare i soggiorni all'estero necessari all'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti della Stazione Zoologica con contratto a tempo indeterminato o determinato ed il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 240/2010.
3. L'assegno di ricerca è incompatibile con lo status di dipendente presso Enti privati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, sia a tempo parziale.
4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della legge n. 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 5, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo parziale.
5. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
6. L'assegno è individuale.
7. Il titolare dell'assegno può esercitare lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative o occasionale, compatibilmente con l'attività di ricerca, previa richiesta di autorizzazione all'Ente.
8. Ai fini del divieto e delle incompatibilità di cui al presente Articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Istituto qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

## Articolo 6. Bando

1. In attuazione delle deliberazioni di cui al precedente comma 1, articolo 3, il Direttore Generale, con propria disposizione, indice selezioni pubbliche per titoli e colloquio o solo per titoli.



2. Il bando (in lingua italiana con sommario in lingua inglese) contiene il numero, la durata e la tipologia degli assegni di ricerca, i requisiti di partecipazione, il titolo di studio richiesto, il titolo e la descrizione sintetica del programma di ricerca, il responsabile, il settore scientifico disciplinare (SSD) e l'area ERC prevalente a cui fa riferimento il programma di ricerca, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, il tema della ricerca e la data presunta di inizio. Il bando contiene inoltre informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione di bando sul sito dell'Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data.
4. Il bando è pubblicato mediante affissione all'albo della SZN ed è reso disponibile sul sito web dell'Ente, del Ministero (MIUR) e dell'Unione Europea.

## Articolo 7. Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, datate e firmate, redatte in carta libera in italiano o in inglese secondo lo schema fornito in allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale della Stazione Zoologica e consegnate presso la sede indicata nel bando di selezione ovvero recapitate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata. Il Bando può prevedere anche che le domande e la relativa documentazione siano inviate tramite posta elettronica o mediante 'modalità online'.

Ove richiesto nel Bando, la piattaforma online per la gestione delle procedure di reclutamento potrà rappresentare l'unica modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Il candidato che non segnali preventivamente eventuali disfunzioni nel funzionamento della piattaforma online si assume in ogni caso le responsabilità derivanti dall'eventuale mancato recapito della domanda e della relativa documentazione. La SZN non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione delle comunicazioni inviate tramite posta elettronica non certificata.

2. Alle domande redatte secondo le modalità descritte nel Bando dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) *curriculum* scientifico con lista delle pubblicazioni ed informazioni scientometriche (Google Scholar) relative a numero di pubblicazioni, numero di citazioni, indice H, impact factor medio e totale delle pubblicazioni (JCR) al momento della presentazione della domanda. Al fine della sua valutazione, il curriculum scientifico deve essere debitamente firmato e deve recare in calce la seguente dichiarazione: "A conoscenza di quanto prescritto agli art 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 art 46, e sotto la propria personale responsabilità, dichiaro che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. Presto consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i." ;
  - b) tutte le pubblicazioni in formato pdf;
  - c) tutti i documenti, attestati ed ogni altro titolo che si ritenga utile ai fini del concorso (vedi comma 5, Art. 7 del presente regolamento);



- d) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti lavorativi di cui all'articolo 22 comma 9 della Legge 240/2010 (ossia Assegni di Ricerca e Contratti a tempo Determinato) con la SZN;
  - e) fotocopia di un documento di riconoscimento;
3. Il titolo di dottorato di ricerca viene sempre valutato.
  4. Sono valutabili come titoli, tra gli altri, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero. Nella valutazione deve essere considerata in modo analitico la durata di ogni singola attività.
  5. Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia dei documenti comprovanti i titoli posseduti, unitamente ad una autocertificazione attestante la conformità degli stessi all'originale, ai sensi del DPR 445/2000.
  6. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati deve risultare disponibile la data ed il luogo di pubblicazione o la loro catalogazione editoriale o una comunicazione formale di accettazione da parte della rivista.
  7. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
  8. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare distinte domande.
  9. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore Generale può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

#### **Articolo 8. Commissione esaminatrice - Modalità di selezione e graduatorie**

1. La Commissione esaminatrice è individuata dal Presidente e nominata con disposizione del Direttore Generale.
2. La Commissione deve essere composta dal Responsabile della Ricerca e da due esperti della materia.
3. La valutazione dei candidati avviene per titoli e colloquio o solo per titoli.
4. La Commissione alla prima riunione stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli, incluse le pubblicazioni nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.
5. Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione deve valutare l'attinenza delle attività svolte con le competenze richieste nel Bando, la qualità delle stesse ed il contributo del candidato.
6. Nella valutazione del colloquio la commissione dovrà tenere presente le conoscenze e le esperienze pregresse del candidato sulle tematiche del bando, il suo grado di indipendenza e la sua capacità e progettualità operativa. Verrà valutata la conoscenza della lingua inglese.
7. Nel caso di valutazione per titoli e colloquio, la Commissione dispone di 100 punti. Ai titoli sono riservati in totale 70 punti ed al colloquio 30. Nel caso di valutazione per soli titoli la Commissione dispone di 70 punti.
8. Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono un punteggio pari ad almeno 30/70 nella valutazione dei titoli. Il colloquio si intende superato se i candidati riportano un punteggio pari ad almeno 20/30. Il punteggio complessivo a disposizione della commissione, ai fini della valutazione globale è così ripartito:
9. I 70 (settanta) punti per i titoli sono così ripartiti:



- fino a punti 10 (dieci) per il titolo di Dottore in ricerca (in funzione della sua inerenza alle tematiche oggetto del Bando ovvero 3 punti se non inerente, 5 se parzialmente inerente e 10 se pienamente inerente);
- fino a punti 5 (cinque) per il voto di laurea in funzione del voto finale conseguito;
- fino a punti 10 (dieci) per diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea;
- fino a punti 10 (dieci) per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio, attività professionali o partecipazione a progetti, ed altre esperienze in campo in Università, o organismi di ricerca pubblici o privati nazionali o esteri, idoneamente attestati, ove compaia la decorrenza, la durata e l'attività svolta;
- fino a punti 35 (trentacinque) per le pubblicazioni, così suddivisi: punti 5 (cinque) per ogni pubblicazione su rivista con *impact factor*; punti 2 (due) per ogni pubblicazione su Rivista non indicizzata; punti 1 (uno) per poster, *abstract* o altre pubblicazioni prive di *peer review*.

10. Nel caso di valutazione per titoli e colloquio, i risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
11. I candidati che hanno raggiunto almeno 30/70 alla valutazione dei titoli vengono ammessi al colloquio. La data del colloquio viene comunicata tramite PEC, telegramma o raccomandata A/R o altro strumento informatico con almeno 10 giorni di anticipo. La data del colloquio può essere anticipata previo accordo tra tutti i candidati. Tale consenso andrà poi dichiarato nel verbale del colloquio.
12. Il colloquio stesso potrà essere effettuato anche in remoto con modalità che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Il colloquio potrà essere sostenuto in inglese e, comunque, prevedrà una prova per testarne la sua conoscenza.
13. La Commissione conclude la propria attività entro 30 giorni dalla sua nomina.
14. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. Il verbale comprende:
  - a. una circostanziata relazione contenente: 1) i criteri di valutazione e le motivazioni dei punteggi assegnati per ciascun candidato e 2) la valutazione del colloquio, con le relative motivazioni;
  - b. una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio totale assegnato ad ogni candidato e designa nell'ordine della graduatoria il vincitore della selezione.

Al termine della selezione deve essere assicurata la pubblicità dei risultati, mediante affissione di apposito avviso negli appositi spazi della SZN e pubblicazione nella pagina web della SZN e negli altri siti eventualmente preposti, con l'indicazione dei punteggi assegnati e della graduatoria finale.

E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione.

Gli atti della selezione, unitamente al Bando, agli atti di pertinenza sono trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento che verifica, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa e con i Regolamenti della SZN. All'esito positivo delle verifiche, i verbali vengono approvati con disposizione del Direttore Generale e resi pubblici secondo le modalità previste anche sul sito web istituzionale.



15. Gli assegni sono conferiti ai candidati secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla Commissione. E' previsto un solo idoneo per bando.

#### **Articolo 9. Conferimento degli assegni di ricerca**

1. Espletate le procedure di cui all'articolo 8 e nei termini ivi indicati, il Direttore Generale approva gli atti della Commissione e nomina il vincitore, il quale, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento dell'assegno di ricerca, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative ai sensi del precedente articolo 5.
2. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato stipulato tra il Direttore Generale ed il vincitore dell'assegno. Tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Stazione Zoologica.
3. Gli assegni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
4. Avverso l'approvazione degli atti è ammesso il reclamo al Direttore Generale entro 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

#### **Articolo 10. Importo dell'assegno**

1. Gli importi degli assegni sono determinati nei bandi nel rispetto dei limiti minimi definiti a livello nazionale, adeguati nell'importo sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali, e graduati in base alla tipologia richiesta.

#### **Articolo 11. Durata**

1. Gli assegni di ricerca hanno una durata compresa tra uno e tre anni e, comunque, non potranno avere una durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 6 anni, come previsto dall'articolo 22 della legge 240/2010.
2. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rileva il periodo trascorso in congedo di maternità, paternità e congedi parentali o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 12. Interruzione e risoluzione del rapporto contrattuale**

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine stabilito dal precedente articolo 9 del presente regolamento, non hanno fatto pervenire la relativa accettazione e preso servizio nei termini del contratto. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o casi di forza maggiore debitamente comprovati.
2. Il godimento dell'assegno di ricerca è sospeso in via temporanea nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo.
3. Per l'astensione obbligatoria per maternità sono previste tutte le modalità previste dalle normative vigenti. In tal caso è necessario presentare all'Ufficio Risorse Umane:
  - a.1 richiesta dell'interessata di fruire dell'astensione ai sensi della legge 53/2000;
  - a.2 dichiarazione del responsabile della ricerca attestante le mansioni che svolge l'assegnista ed il numero delle ore di utilizzo di videoterminali ove previste;
  - a.3 certificato medico rilasciato da un ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato attestante la data di presunto parto e che non sussistono controindicazioni per la madre e per il nascituro alla proroga dell'attività lavorativa fino all'ottavo mese.

La documentazione di cui ai punti b.1, b.2 e b.3, presentata all'Ufficio Risorse Umane 75-80 giorni prima del presunto parto, viene inoltrata al Medico Competente, per il tramite del servizio Prevenzione e Protezione, per il parere favorevole al collocamento in astensione per maternità all'ottavo mese di gravidanza.

4. Nel caso in cui l'assegno di ricerca sia finanziato con il fondo ordinario dell'Ente, l'assegno potrà essere prorogato per un periodo pari a quello dell'assenza.
5. Nel caso in cui l'assegno di ricerca sia imputato su fondi finanziati da terzi, l'assegno potrà essere prorogato per un periodo pari a quello dell'assenza, ma, comunque, non oltre il termine di scadenza del programma di ricerca.
6. Il contraente che, dopo aver iniziato la collaborazione di ricerca non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, fornisca prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore Generale della Stazione Zoologica, dall'ulteriore godimento dell'assegno.
7. Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato dal Direttore Generale della Stazione Zoologica, su proposta del responsabile della ricerca, udito l'interessato.
8. Qualora il contraente, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Ente e al responsabile della Ricerca.

### **Articolo 13. Valutazione dell'attività svolta e modalità di rinnovo**

1. Nei limiti indicati all'articolo 11 del presente regolamento, il rinnovo dell'assegno può essere richiesto dal responsabile scientifico per uno o più anni.
2. Il responsabile della ricerca ed il contraente, sentito, per le tipologie di assegno di cui alle lettere a) e c) del comma 2, Art. 2 del presente regolamento, il parere del CPD, trasmettono al Direttore Generale, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una richiesta di rinnovo accompagnata da una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca, e la produzione scientifica a firma del contraente.
3. Il rinnovo è possibile solo previa verifica della disponibilità finanziaria relativa alla richiesta del responsabile.
4. La rinnovabilità del contratto viene valutata da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale, su proposta del Presidente. La Commissione dovrà esprimere un parere in base alla effettiva produzione scientifica realizzata dal contraente nell'ambito della ricerca. In particolare, l'assegno del contraente che nel biennio non risulti coautore di almeno due articoli scientifici già pubblicati su riviste ISI, di cui uno già pubblicato, non potrà essere rinnovato fatto salvo casi eccezionali e motivati. Nel caso in cui la Commissione sia chiamata a valutare i primi dodici mesi di attività scientifica del contraente, e nel caso in cui il contraente non risulti coautore di almeno un articolo scientifico già pubblicato su rivista ISI, la Commissione dovrà esprimere un giudizio sulla ricerca svolta dal contraente e proporre al Direttore Generale il rinnovo o meno del contratto.
5. Con periodicità mensile il contraente trasmette al responsabile della ricerca una breve relazione sui risultati della ricerca svolta. La mancata consegna della relazione o una valutazione insufficiente da parte del Responsabile della Ricerca possono determinare la richiesta di revoca dell'assegno.
6. Al termine dell'Assegno il contraente invia al Responsabile della ricerca e al Direttore generale, una documentata relazione contenente l'attività svolta e la produzione scientifica realizzata.



#### **Articolo 14. Proprietà Intellettuale**

1. In materia di proprietà intellettuale dei risultati derivanti dalla ricerca dei contraenti, si applica il Regolamento vigente della Stazione Zoologica Anton Dohrn per la protezione dei risultati di ricerche e innovazioni conseguiti e, per quanto di competenza, la Carta Europea dei Ricercatori.

#### **Articolo 15. Trasferte**

1. Ai titolari di assegni di ricerca, autorizzati a spostarsi in Italia o all'estero per motivi inerenti la loro attività, si applica il Regolamento vigente per le missioni del personale della ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
2. Su richiesta del responsabile dell'assegno, e nei limiti delle sue disponibilità di fondi per la ricerca, i titolari degli assegni di ricerca potranno svolgere e vedere rimborsate attività di missione (compatibilmente con i regolamenti dell'Ente e le procedure ammesse dal finanziamento).

#### **Articolo 16. Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. L'Ente provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei contraenti nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

#### **Articolo 17. Norme sulla privacy**

1. Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall'Ente per la finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati alla Stazione Zoologica è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs.

#### **Articolo 18. Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e a partire dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Gli assegni di ricerca in scadenza potranno essere rinnovati solo nel rispetto delle norme dell'Ente e del presente regolamento.
3. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento si applicano le normative vigenti e circolari ministeriali espresse in materia.

**Prof. Roberto Danovaro**  
**Presidente**

